

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/503 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2018

**che modifica il regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli allegati del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione <sup>(2)</sup> definiscono la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici utilizzati ai fini della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa, nonché dei codici per completare determinati dati nei suddetti messaggi.
- (2) La stima della durata del tragitto è effettuata dallo speditore al momento della presentazione della bozza di documento amministrativo elettronico. L'attuale stima della durata del tragitto con un valore possibile massimo di 92 giorni non è adatta ai reali tempi di viaggio in Europa e presenta un rischio di frode. Al fine di migliorare l'accuratezza dei dati presentati dagli operatori nelle bozze di documento amministrativo elettronico e di ridurre il rischio di frode, i limiti relativi alla durata del tragitto fissati nelle tabelle 1, 3 e 5 dell'allegato I e nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 dovrebbero essere ridotti tenendo conto del modo di trasporto utilizzato.
- (3) Al fine di migliorare la coerenza e la qualità dei dati presentati dagli operatori, in caso di cambiamento della destinazione del movimento, dell'identità del destinatario o del modo di trasporto dovrebbe essere possibile aggiornare le informazioni sulla garanzia del movimento e, se del caso, includere le nuove informazioni sulla garanzia in un documento amministrativo elettronico sostitutivo. È opportuno pertanto aggiornare le tabelle 1 e 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009.
- (4) Al fine di migliorare l'integrità delle informazioni nei dati numerici presenti nei diversi messaggi elettronici scambiati durante la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa, è opportuno aggiornare la descrizione dei dati relativi al peso lordo e al peso netto nelle tabelle 1 e 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009.
- (5) Se del caso, il titolo alcolometrico volumico effettivo di un prodotto sottoposto ad accisa deve essere indicato in conformità della tabella 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 come percentuale di volume a 20 °C. Solo i prodotti con un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore allo 0,5 % possono essere soggetti all'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche. Al fine di eliminare qualsiasi ambiguità dalla descrizione del valore «Titolo alcolometrico», è opportuno prevedere che il valore del dato «Titolo alcolometrico» sia maggiore dello 0,5 % e inferiore o pari al 100 %. La spiegazione relativa alla compilazione del dato corrispondente dovrebbe pertanto essere aggiornata.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 684/2009.

<sup>(1)</sup> GUL 9 del 14.1.2009, pag. 12.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GUL 197 del 29.7.2009, pag. 24).

- (7) Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento alla data di applicazione di una nuova versione del sistema informatizzato istituito con la decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e concedere agli Stati membri tempo sufficiente per prepararsi ai cambiamenti derivanti dal presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 15 febbraio 2018.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 684/2009 è così modificato:

- (1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- (2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a decorrere dal 15 febbraio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2018

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

<sup>(1)</sup> Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GUL 162 dell'1.7.2003, pag. 5).

L'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 è così modificato:

1) La tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

(di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1)

**Bozza di documento amministrativo elettronico e documento amministrativo elettronico**

A	B	C	D	E	F	G
		<b>ATTRIBUTO</b>	R			
	<i>a</i>	Tipo di messaggio	R		<p>I valori possibili sono:</p> <p>1 = Presentazione standard (da utilizzare in tutti i casi tranne quando la presentazione riguarda un'esportazione con domiciliazione)</p> <p>2 = Presentazione per esportazione con domiciliazione</p> <p>Il tipo di messaggio non deve comparire nell'e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.</p>	n1
	<i>b</i>	Indicatore di presentazione differita	D	<p>"R" per la presentazione di un e-AD per un movimento iniziato sotto scorta del documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1</p>	<p>Valori possibili:</p> <p>0 = falso</p> <p>1 = vero</p> <p>Il valore è preimpostato su "falso".</p> <p>Questo dato non deve comparire nell'e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1.</p>	n1
<b>1</b>		<b>e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA</b>	R			
	<i>a</i>	Codice del tipo di destinazione	R		<p>Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti:</p> <p>1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]</p>	n1

A	B	C	D	E	F	G
					<p>2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)</p> <p>5 = Destinatario esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE).</p>	
	<i>b</i>	Durata del tragitto	R		Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio, H12 o D04). L'indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L'indicazione per D è inferiore o uguale ai valori possibili per la durata massima del tragitto per il codice del modo di trasporto figurante nell'allegato II, elenco codici 13.	an3
	<i>c</i>	Organizzazione del trasporto	R		Identificare la persona responsabile dell'organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori: 1 = Speditore 2 = Destinatario 3 = Proprietario dei prodotti 4 = Altro	n1
	<i>d</i>	ARC	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD	Cfr. allegato II, elenco codici 2.	an21
	<i>e</i>	Data e ora di convalida dell'e-AD	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD	L'ora indicata è l'ora locale.	dateTime
	<i>f</i>	Numero progressivo	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD e per ogni cambiamento di destinazione	Fissato a 1 alla convalida iniziale e poi aumentato di 1 in ciascun e-AD creato dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione per ogni cambiamento di destinazione.	n..2

A	B	C	D	E	F	G
	<i>g</i>	Data e ora di convalida dell'aggiornamento	C	Data e ora della convalida del messaggio del cambiamento di destinazione nella tabella 3, fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione in caso di cambiamento di destinazione	L'ora indicata è l'ora locale.	dateTime
<b>2</b>		<b>OPERATORE Speditore</b>	R			
	<i>a</i>	Codice accisa dell'operatore	R		Indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o dello speditore registrato.	an13
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
<b>3</b>		<b>OPERATORE Luogo di spedizione</b>	C	"R" se il codice del tipo di origine nella casella 9 d è "1"		
	<i>a</i>	Riferimento del deposito fiscale	R		Indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di spedizione.	an13
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	O			an..182
	<i>c</i>	Via	O			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	O			an..10
	<i>f</i>	Città	O			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2

A	B	C	D	E	F	G
4		<b>UFFICIO di spedizione – importazione</b>	C	“R” se il codice del tipo di origine nella casella 9 d è “2”		
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio doganale competente per l'immissione in libera pratica. Cfr. allegato II, elenco codici 5.	an8
5		<b>OPERATORE destinatario</b>	C	“R”, tranne per il tipo di messaggio “2 – Presentazione per esportazione con domiciliazione” o per il codice del tipo di destinazione 8 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)</i>		
	a	Identificazione dell'operatore	C	— “R” per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4 — “O” per il codice del tipo di destinazione 6 — Questo dato non si applica per il codice del tipo di destinazione 5 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)</i>	Per i codici del tipo di destinazione — 1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato — 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo spedite presso l'ufficio di esportazione	an..16
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	h	Codice EORI	C	— “O” per il codice del tipo di destinazione 6 — Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 5 e 8 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)</i>	Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE	an..17

A	B	C	D	E	F	G
6		<b>DATI COMPLEMENTARI OPERATORE Destinataro</b>	C	“R” per il codice del tipo di destinazione 5 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)		
	a	Codice Stato membro	R		Indicare lo Stato membro di destinazione utilizzando il codice Stato membro dell'allegato II, elenco codici 3.	a2
	b	Numero progressivo del certificato di esenzione dalle accise	D	“R” se un numero progressivo figura sul certificato di esenzione dalle accise istituito dal regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione (*)		an..255
7		<b>OPERATORE Luogo di consegna</b>	C	— “R” per i codici del tipo di destinazione 1 e 4 — “O” per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)	Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa. Per il codice del tipo di destinazione 2, il gruppo di dati: — è “O” per l'e-AD, in quanto lo Stato membro di spedizione può compilare questa casella con l'indirizzo del destinatario registrato definito nel SEED; — non si applica per la bozza di e-AD.	
	a	Identificazione dell'operatore	C	— “R” per il codice del tipo di destinazione 1 — “O” per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)	Per i codici del tipo di destinazione — 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione; — 2, 3 e 5: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.	an..16
	b	Nome dell'operatore	C	— “R” per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 5 — “O” per il codice del tipo di destinazione 4 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)		an..182
	c	Via	C	Per le caselle 7 c, 7 e e 7 f: — “R” per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 4 e 5 — “O” per il codice del tipo di destinazione 1 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)		an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	C			an..10
	f	Città	C			an..50
	g	NAD_LNG	C	“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2

A	B	C	D	E	F	G
<b>8</b>		<b>UFFICIO Luogo di consegna – Dogana</b>	C	“R” in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione 6) (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)		
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione. Cfr. allegato II, elenco codici 5.	an8
<b>9</b>		<b>e-AD</b>	R			
	a	Numero di riferimento locale	R		Un numero progressivo unico attribuito all'e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore.	an..22
	b	Numero della fattura	R		Indicare il numero della fattura relativa ai prodotti. Se la fattura non è stata ancora redatta, va indicato il numero della bolla di consegna o di un altro documento di trasporto.	an..35
	c	Data della fattura	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”)	La data del documento che figura nella casella 9 b	Data
	d	Codice del tipo di origine	R		I valori possibili per l'origine del movimento sono: 1 = Origine — Deposito fiscale [nelle situazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE] 2 = Origine — Importazione [nella situazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE]	n1
	e	Data di spedizione	R		La data in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE. Questa data non può essere posteriore di più di 7 giorni alla data di presentazione della bozza di e-AD. La data di spedizione può essere una data anteriore nel caso di cui all'articolo 26 della direttiva 2008/118/CE.	Data
	f	Ora di spedizione	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”)	L'ora in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE. L'ora indicata è l'ora locale.	Ora
	g	ARC a monte	D	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida dei nuovi e-AD a seguito della convalida del messaggio “Operazione di frazionamento” (tabella 5)	L'ARC da indicare è quello che figura nell'e-AD sostituito.	an21



A	B	C	D	E	F	G
<b>9.1</b>		<b>DAU DI IMPORTAZIONE</b>	C	“R” se il codice del tipo di origine nella casella 9 d è “2” (importazione)		<b>9X</b>
	<i>a</i>	Numero del DAU di importazione	R	Il numero del DAU è fornito dallo speditore al momento della presentazione della bozza di e-AD o dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD	Indicare il o i numeri dei documenti amministrativi unici utilizzati per l'immissione in libera pratica dei prodotti interessati.	an..21
<b>10</b>		<b>UFFICIO Autorità competente del luogo di spedizione</b>	R			
	<i>a</i>	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio delle autorità competenti nello Stato membro di spedizione responsabile del controllo delle accise nel luogo di spedizione. Cfr. allegato II, elenco codici 5.	an8
<b>11</b>		<b>GARANZIA DEL MOVIMENTO</b>	R			
	<i>a</i>	Codice del tipo di garante	R		Identificare la o le persone che devono fornire la garanzia utilizzando il codice del tipo di garante figurante nell'allegato II, elenco codici 6.	n..4
<b>12</b>		<b>OPERATORE Garante</b>	C	“R” se è applicabile uno dei seguenti codici del tipo di garante: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 o 1234 (Cfr. codice del tipo di garante nell'allegato II, elenco codici 6)	Identificare il trasportatore e/o il proprietario dei prodotti se essi forniscono la garanzia.	<b>2X</b>
	<i>a</i>	Codice accisa dell'operatore	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”)	Indicare un numero di registrazione SEED valido o il numero di identificazione IVA del trasportatore o del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa.	an13
	<i>b</i>	Numero IVA	O			an..14
	<i>c</i>	Nome dell'operatore	C	Per 12 c, d, f e g: “O” se il codice accisa dell'operatore è indicato, altrimenti “R”		an..182
	<i>d</i>	Via	C			an..65
	<i>e</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>f</i>	Codice postale	C			an..10
	<i>g</i>	Città	C			an..50
	<i>h</i>	NAD_LNG	C		“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.

A	B	C	D	E	F	G
<b>13</b>		<b>TRASPORTO</b>	R			
	<i>a</i>	Codice del modo di trasporto	R		Indicare il modo di trasporto all'inizio del movimento utilizzando i codici figuranti nell'allegato II, elenco codici 7. Se il codice del tipo di garante è "Non è prestata alcuna garanzia a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/118/CE", il codice del modo di trasporto deve essere "Trasporto via mare" o "Installazioni di trasporto fisse".	n..2
	<i>b</i>	Informazioni complementari	C	"R" se il codice del modo di trasporto è "altro" Altrimenti "O"	Fornire una descrizione testuale del modo di trasporto.	an..350
	<i>c</i>	LNG_delle informazioni complementari	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
<b>14</b>		<b>OPERATORE Organizzatore del trasporto</b>	C	"R" responsabile dell'organizzazione del primo trasporto se il valore nella casella 1 c è "3" o "4"		
	<i>a</i>	Numero IVA	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R")		an..14
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
<b>15</b>		<b>OPERATORE Primo trasportatore</b>	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R")	Identificazione della persona che effettua il primo trasporto.	
	<i>a</i>	Numero IVA	O			an..14

A	B	C	D	E	F	G
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
<b>16</b>		<b>INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO</b>	R			<b>99X</b>
	<i>a</i>	Codice dell'unità di trasporto	R		Fornire il o i codici dell'unità di trasporto relativi al modo di trasporto indicato nella casella 13 a. Cfr. allegato II, elenco codici 8.	n..2
	<i>b</i>	Identificazione delle unità di trasporto	C	"R" se il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5 (Cfr. casella 16 a)	Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5.	an..35
	<i>c</i>	Identificazione del sigillo commerciale	D	"R" se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l'unità di trasporto.	an..35
	<i>d</i>	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).	an..350
	<i>e</i>	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>f</i>	Informazioni complementari	O		Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l'identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.	an..350
	<i>g</i>	LNG_delle informazioni complementari	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2

A	B	C	D	E	F	G
17		<b>Corpo di dati dell'e-AD relativi al prodotto</b>	R		Un gruppo di dati distinto deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione.	<b>999x</b>
	a	Riferimento unico del corpo di dati	R		Indicare un numero progressivo unico iniziando con 1.	n..3
	b	Codice del prodotto sottoposto ad accisa	R		Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 11. Se il codice del tipo di garante è "Non è prestata alcuna garanzia a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/118/CE", il codice del prodotto sottoposto ad accisa deve essere quello di un prodotto energetico.	an4
	c	Codice NC	R		Indicare il codice NC applicabile alla data della spedizione. Il valore del dato deve essere superiore a zero	n8
	d	Quantità	R		Indicare la quantità (espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, elenchi codici 11 e 12). Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere. Per un movimento destinato a un'organizzazione esente di cui all'articolo 12 della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise. Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..15,3
	e	Peso lordo	R		Indicare il peso lordo della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio). Il valore del dato deve essere superiore a zero Il peso lordo deve essere pari o superiore al peso netto.	n..15,2
	f	Peso netto	R		Indicare il peso dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio (per alcole e bevande alcoliche, prodotti energetici e tabacchi lavorati escluse le sigarette). Il valore del dato deve essere superiore a zero Il peso lordo deve essere pari o superiore al peso netto.	n..15,2

A	B	C	D	E	F	G
	g	Titolo alcolometrico in percentuale di volume	C	“R” se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.	Indicare il titolo alcolometrico (alcolicità in percentuale di volume a 20 °C) se applicabile in conformità all'allegato II, elenco codici 11.  Il valore del dato deve essere superiore a zero Il valore del dato deve essere superiore a 0,5 e inferiore o pari a 100.	n..5,2
	h	Grado Plato	D	“R” se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra sulla base del grado Plato.	Per la birra indicare il grado Plato se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra su tale base. Cfr. allegato II, elenco codici 11.  Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..5,2
	i	Contrassegno fiscale	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione.	an..350
	j	LNG_del contrassegno fiscale	C	“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	k	Indicatore dell'utilizzo di contrassegni fiscali	D	“R” se sono utilizzati contrassegni fiscali.	Indicare “1” se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e “0” in caso contrario.	n1
	l	Denominazione di origine	O		Questa casella può essere utilizzata per certificare:  1. nel caso di alcuni vini, la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta (DOP o IGP) e l'annata di raccolta e la o le varietà di uve da vino, conformemente agli articoli 24 e 31 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione (**). La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: “ <i>Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) e ai relativi atti delegati ed esecutivi</i> ”. Se il prodotto è DOP o IGP, la dicitura è seguita dalla denominazione o dalle denominazioni DOP e IGP e dal numero o dai numeri di registrazione previsti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (****);	an..350

A	B	C	D	E	F	G
					<p>2. nel caso di alcune bevande spiritose, per cui la commercializzazione è legata alla categoria o alle categorie di bevanda spiritosa, all'indicazione geografica (IG) o all'età del prodotto, conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione sulle bevande spiritose (in particolare gli articoli 4, 12, paragrafo 3, e 15, e l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (****)). La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: "Si certifica che il o i prodotti descritti sono stati commercializzati ed etichettati in conformità delle disposizioni degli articoli 4, 12, paragrafo 3, e 15, e dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei relativi atti delegati ed esecutivi";</p> <p>3. birra prodotta in piccole birrerie indipendenti, secondo la definizione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (*****), per la quale si intende chiedere un'aliquota ridotta di accisa nello Stato membro di destinazione. La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: "Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola birreria indipendente";</p> <p>4. alcole etilico prodotto in piccole distillerie, secondo la definizione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, per il quale si intende chiedere un'aliquota ridotta di accisa nello Stato membro di destinazione. La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: "Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola distilleria".</p>	
	m	LNG_della denominazione di origine	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	n	Dimensioni del produttore	O		<p>Per la birra o le bevande spiritose certificate nella casella 17 I (Denominazione di origine) indicare la produzione annuale dell'anno precedente, rispettivamente, in ettolitri di birra o in ettolitri di alcole puro.</p> <p>Il valore del dato deve essere superiore a zero</p>	n..15
	o	Densità	C	"R" se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.	<p>Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità all'allegato II, elenco codici 11.</p> <p>Il valore del dato deve essere superiore a zero</p>	n..5,2

A	B	C	D	E	F	G
	<i>p</i>	Designazione commerciale	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato.	Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati Per i trasporti di vini sfusi di cui all'allegato VII, parte II, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la designazione del prodotto contiene le indicazioni facoltative stabilite all'articolo 120 del medesimo regolamento, purché esse figurino nell'etichetta o sia previsto che vi figureranno.	an..350
	<i>q</i>	LNG_della designazione commerciale	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>r</i>	Marchio dei prodotti	D	"R" se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio. Lo Stato membro di spedizione può decidere che il marchio dei prodotti trasportati non deve essere fornito se è indicato nella fattura o negli altri documenti commerciali di cui alla casella 9 b.	Indicare il marchio dei prodotti, se applicabile.	an..350
	<i>s</i>	LNG_del marchio dei prodotti	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
<b>17.1</b>		<b>IMBALLAGGIO</b>	R			<b>99x</b>
	<i>a</i>	Codice del tipo di imballaggio	R		Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell'allegato II, elenco codici 9.	an2
	<i>b</i>	Numero di colli	C	"R" se sono numerabili	Indicare il numero di colli, se numerabili in conformità all'allegato II, elenco codici 9.	n..15
	<i>c</i>	Identificazione del sigillo commerciale	D	"R" se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli.	an..35
	<i>d</i>	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).	an..350
	<i>e</i>	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2

A	B	C	D	E	F	G
<b>17.2</b>	<b>PRODOTTO VITIVINICOLO</b>		D	“R” per i prodotti vitivinicoli compresi nell'allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013		
	<i>a</i>	Categoria di prodotto vitivinicolo	R		Per i prodotti vitivinicoli compresi nell'allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 indicare uno dei valori seguenti: 1 = Vino senza DOP/IGP 2 = Vino varietale senza DOP/IGP 3 = Vino DOP o IGP 4 = Vino importato 5 = Altro	n1
	<i>b</i>	Codice della zona viticola	D	“R” per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri)	Indicare la zona viticola in cui il prodotto trasportato ha origine in conformità all'appendice 1 dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013.	n..2
	<i>c</i>	Paese terzo di origine	C	“R” se la categoria del prodotto vitivinicolo nella casella 17.2 a è “4” (vino importato).	Indicare uno dei “codici paese” figuranti nell'allegato II, elenco codici 4, ma non figuranti nell'allegato II, elenco codici 3, ed escluso il codice paese “GR”.	a2
	<i>d</i>	Altre informazioni	O			an..350
	<i>e</i>	LNG_delle altre informazioni	C	“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
<b>17.2.1</b>	<b>Codice delle OPERAZIONI VITIVINICOLE</b>		D	“R” per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri)		<b>99x</b>
	<i>a</i>	Codice dell'operazione vitivinicola	R		Indicare uno o più codici di operazioni vitivinicole conformemente all'elenco dell'allegato VI, sezione B, punto 1.4.b), del regolamento (CE) n. 436/2009.	n..2
<b>18</b>	<b>DOCUMENTO Certificato</b>		O			<b>9x</b>
	<i>a</i>	Breve descrizione del documento	C	“R” salvo qualora sia utilizzato il campo 18 c	Fornire una descrizione di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati, ad esempio i certificati relativi alla denominazione d'origine di cui alla casella 17 l.	an..350
	<i>b</i>	LNG_della breve descrizione del documento	C	“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2



A	B	C	D	E	F	G
	c	Riferimento del documento	C	“R” salvo qualora sia utilizzato il campo 18 a.	Fornire un riferimento di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati.	an..350
	d	LNG_del riferimento del documento	C	“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2

(\*) Regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996, relativo al certificato di esenzione dalle accise (GU L 8 dell'11.1.1996, pag. 11).

(\*\*) (Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).

(\*\*\*) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(\*\*\*\*) Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).

(\*\*\*\*\*) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(\*\*\*\*\*) Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).»;

2) La tabella 3 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 3

(di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2)

### Cambiamento di destinazione

A	B	C	D	E	F	G
<b>1</b>		<b>ATTRIBUTO</b>	R			
	a	Data e ora di convalida del cambiamento di destinazione	C	Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione	L'ora indicata è l'ora locale.	dateTime
<b>2</b>		<b>Aggiornamento dell'e-AD</b>	R			
	a	Numero progressivo	C	Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione	Fissato a 1 alla convalida iniziale dell'e-AD e poi aumentato di 1 ad ogni cambiamento di destinazione.	n..2
	b	ARC	R		Indicare l'ARC dell'e-AD di cui è cambiata la destinazione.	an21

A	B	C	D	E	F	G
	c	Durata del tragitto	D	“R” se la durata del tragitto cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio, H12 o D04). L’indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L’indicazione per D è inferiore o uguale ai valori possibili per la durata massima del tragitto per il codice del modo di trasporto figurante nell’allegato II, elenco codici 13.	an3
	d	Cambiamento dell’organizzazione del trasporto	D	“R” se la persona responsabile dell’organizzazione del trasporto cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Identificare la persona responsabile dell’organizzazione del trasporto utilizzando uno dei seguenti valori: 1 = Speditore 2 = Destinatario 3 = Proprietario dei prodotti 4 = Altro	n1
	e	Numero della fattura	D	“R” se la fattura cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Indicare il numero della fattura relativa ai prodotti. Se la fattura non è stata ancora redatta, va indicato il numero della bolla di consegna o di un altro documento di trasporto.	an..35
	f	Data della fattura	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”) se il numero della fattura è cambiato a seguito del cambiamento di destinazione	La data del documento che figura nella casella 2 e.	data
	g	Codice del modo di trasporto	C	“R” se il modo di trasporto cambia a seguito del cambiamento di destinazione “R” se il codice del tipo di garante è indicato come “Non è prestata alcuna garanzia a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/118/CE” “O” negli altri casi	Indicare il modo di trasporto utilizzando i codici dell’allegato II, elenco codici 7. Se il codice del tipo di garante nella casella 7 a (se specificato) o nell’ultimo e-AD (casella 11 a della tabella 1) o nell’ultimo eventuale messaggio “Cambiamento di destinazione” (casella 7 b) indicante il cambiamento del luogo di consegna è “Non è prestata alcuna garanzia a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/118/CE”, il codice del modo di trasporto deve essere “Trasporto via mare” o “Installazioni di trasporto fisse”.	n..2
	h	Informazioni complementari	C	“R” se il codice del modo di trasporto è indicato come “altro”	Fornire una descrizione testuale del modo di trasporto.	an..350
	i	LNG_delle informazioni complementari	C	“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2

A	B	C	D	E	F	G
<b>3</b>		<b>CAMBIAMENTO di destinazione</b>	R			
	<i>a</i>	Codice del tipo di destinazione	R		Indicare la nuova destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti: 1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE] 2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE] 3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE] 4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE) 6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]	n1
<b>4</b>		<b>OPERATORE Nuovo destinatario</b>	D	“R” se il destinatario cambia a seguito del cambiamento di destinazione		
	<i>a</i>	Identificazione dell'operatore	C	— “R” per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4 — “O” per il codice del tipo di destinazione 6 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)	Per i codici del tipo di destinazione — 1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato — 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l'ufficio di esportazione	an..16
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2

A	B	C	D	E	F	G
	<i>h</i>	Codice EORI	C	— “O” per il codice del tipo di destinazione 6 — Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)</i>	Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE	an..17
<b>5</b>		<b>OPERATORE Luogo di consegna</b>	C	— “R” per i codici del tipo di destinazione 1 e 4 — “O” per i codici del tipo di destinazione 2 e 3 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)</i>	Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa.  Per il codice del tipo di destinazione 2, il gruppo di dati: — è “O” alla convalida della bozza del messaggio di cambiamento di destinazione, in quanto lo Stato membro di spedizione può compilare questa casella con l'indirizzo del destinatario registrato definito nel SEED; — non si applica per la bozza del messaggio di cambiamento di destinazione.	
	<i>a</i>	Identificazione dell'operatore	C	— “R” per il codice del tipo di destinazione 1 — “O” per i codici del tipo di destinazione 2 e 3 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)</i>	Per i codici del tipo di destinazione — 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione; — 2 e 3: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.	an..16
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	C	— “R” per i codici del tipo di destinazione 1, 2 e 3 — “O” per il codice del tipo di destinazione 4 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)</i>		an..182
	<i>c</i>	Via	C	Per le caselle 5 c, 5 e e 5 f: — “R” per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 4		an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O	— “O” per il codice del tipo di destinazione 1 <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)</i>		an..11
	<i>e</i>	Codice postale	C			an..10
	<i>f</i>	Città	C			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	C	“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2

A	B	C	D	E	F	G
6		<b>UFFICIO Luogo di consegna – Dogana</b>	C	“R” in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione 6) <i>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)</i>		
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente all'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Cfr. allegato II, elenco codici 5.  Indicare il codice di un ufficio doganale di esportazione figurante nell'elenco degli uffici doganali.	an8
7		<b>GARANZIA DEL MOVIMENTO</b>	O			
	a	Codice del tipo di garante	R		Identificare la o le persone che devono fornire la garanzia utilizzando il codice del tipo di garante figurante nell'allegato II, elenco codici 6.  Se il codice del tipo di garante è “Non è prestata alcuna garanzia a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/118/CE”, il codice del prodotto sottoposto ad accisa contenuto nell'ultimo e-AD (casella 17 b della tabella 1) o nell'ultimo eventuale messaggio “Nota di ricevimento/Nota di esportazione” (casella 7 d della tabella 6) indicante un rifiuto parziale deve essere un prodotto energetico.	n..4
7.1		<b>OPERATORE Garante</b>	C	“R” se è applicabile uno dei seguenti codici del tipo di garante: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 o 1234 <i>(cfr. il codice del tipo di garante nell'allegato II, elenco codici 6)</i>	Identificare il trasportatore e/o il proprietario dei prodotti se essi forniscono la garanzia.	2X
	a	Codice accisa dell'operatore	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”)	Indicare un numero di registrazione SEED valido o il numero di identificazione IVA del trasportatore o del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa.	an13
	b	Numero IVA	O			an..14
	c	Nome dell'operatore	C	Per 7 c, d, f e g: “O” se il codice accisa dell'operatore è indicato, altrimenti “R”		an..182
	d	Via	C			an..65
	e	Numero civico	O			an..11
	f	Codice postale	C			an..10

A	B	C	D	E	F	G
	g	Città	C			an..50
	h	NAD_LNG	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
<b>8</b>		<b>OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto</b>	C	"R" per identificare la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto se il valore nella casella 2 d è "3" o "4"		
	a	Numero IVA	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R")		an..14
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
<b>9</b>		<b>OPERATORE Nuovo trasportatore</b>	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R") se il trasportatore cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Identificazione della nuova persona che effettua il trasporto.	
	a	Numero IVA	O			an..14
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2

A	B	C	D	E	F	G
<b>10</b>		<b>INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO</b>	D	“R” se le informazioni riguardanti il trasporto sono cambiate a seguito del cambiamento di destinazione		99x
	<i>a</i>	Codice dell'unità di trasporto	R		Fornire il o i codici dell'unità di trasporto relativi al modo di trasporto indicato nella casella 2 g (vedere allegato II, elenco codici 8).	n..2
	<i>b</i>	Identificazione delle unità di trasporto	C	“R” se il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5 (Cfr. casella 10 a)	Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5.	an..35
	<i>c</i>	Identificazione del sigillo commerciale	D	“R” se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l'unità di trasporto.	an..35
	<i>d</i>	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).	an..350
	<i>e</i>	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua, cfr. allegato II, elenco codici 1.	a2
	<i>f</i>	Informazioni complementari	O		Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l'identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.	an..350
	<i>g</i>	LNG_delle informazioni complementari	C	“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2;

3) La tabella 5 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 5

(di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2)

**Frazionamento**

A	B	C	D	E	F	G
<b>1</b>		<b>Frazionamento dell'e-AD</b>	R			
	<i>a</i>	ARC a monte	R		Indicare l'ARC dell'e-AD da frazionare. Cfr. allegato II, elenco codici 2.	an21

A	B	C	D	E	F	G
2		<b>SM di frazionamento</b>	R			
	a	Codice Stato membro	R		Indicare lo Stato membro nel cui territorio ha luogo il frazionamento del movimento utilizzando il codice Stato membro dell'allegato II, elenco codici 3.	a2
3		<b>Informazioni riguardanti il frazionamento dell'e-AD</b>	R		Il frazionamento è ottenuto sostituendo completamente l'e-AD interessato con due o più e-AD nuovi.	9x
	a	Numero di riferimento locale	R		Un numero progressivo unico attribuito all'e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore.	an..22
	b	Durata del tragitto	D	"R" se la durata del tragitto cambia a seguito del frazionamento.	Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio, H12 o D04). L'indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L'indicazione per D è inferiore o uguale ai valori possibili per la durata massima del tragitto per il codice del modo di trasporto figurante nell'allegato II, elenco codici 13.	an3
	c	Cambiamento dell'organizzazione del trasporto	D	"R" se la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto cambia a seguito del frazionamento.	Identificare la persona responsabile dell'organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori: 1 = Speditore 2 = Destinatario 3 = Proprietario dei prodotti 4 = Altro	n1
3.1		<b>CAMBIAMENTO di destinazione</b>	R			
	a	Codice del tipo di destinazione	R		Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti: 1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE] 2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]	n1



A	B	C	D	E	F	G
					<p>3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)</p> <p>6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE).</p>	
<b>3.2</b>		<b>OPERATORE Nuovo destinatario</b>	C	“O” se il codice del tipo di destinazione è diverso da 8 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)	Per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4 e 6: se si modifica il destinatario in seguito all'operazione di frazionamento, questo gruppo di dati diventa “R”.	
	a	Identificazione dell'operatore	C	<ul style="list-style-type: none"> <li>— “R” per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4</li> <li>— “O” per il codice del tipo di destinazione 6</li> <li>— Questo dato non si applica per il codice del tipo di destinazione 8</li> </ul> (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)	Per i codici del tipo di destinazione <ul style="list-style-type: none"> <li>— 1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato</li> <li>— 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l'ufficio di esportazione</li> </ul>	an..16
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	h	Codice EORI	C	<ul style="list-style-type: none"> <li>— “O” per il codice del tipo di destinazione 6</li> <li>— Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4 e 8</li> </ul> (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)	Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE	an..17

A	B	C	D	E	F	G
<b>3.3</b>	<b>OPERATORE Luogo di consegna</b>		C	— “R” per i codici del tipo di destinazione 1 e 4 — “O” per i codici del tipo di destinazione 2 e 3 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)		
	<i>a</i>	Identificazione dell'operatore	C	— “R” per il codice del tipo di destinazione 1 — “O” per i codici del tipo di destinazione 2 e 3 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)	Per i codici del tipo di destinazione — 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione; — 2 e 3: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.	an..16
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	C	— “R” per i codici del tipo di destinazione 1, 2 e 3 — “O” per il codice del tipo di destinazione 4 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)		an..182
	<i>c</i>	Via	C	Per le caselle 3.3 c, 3.3 e e 3.3 f:		an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O	— “R” per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 4 — “O” per il codice del tipo di destinazione 1		an..11
	<i>e</i>	Codice postale	C	(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)		an..10
	<i>f</i>	Città	C			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	C	“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
<b>3.4</b>	<b>UFFICIO Luogo di consegna – Dogana</b>		C	“R” in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione cambiata 6) (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)		
	<i>a</i>	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente all'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Cfr. allegato II, elenco codici 5.	an8
<b>3.5</b>	<b>OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto</b>		C	“R” per identificare la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto se il valore nella casella 3 c è “3” o “4”		
	<i>a</i>	Numero IVA	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (“R”)		an..14
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182

A	B	C	D	E	F	G
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
<b>3.6</b>		<b>OPERATORE Nuovo trasportatore</b>	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R") se il trasportatore cambia a seguito del frazionamento	Identificazione della persona che effettua il nuovo trasporto.	
	a	Numero IVA	O			an..14
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
<b>3.7</b>		<b>INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO</b>	D	"R" se le informazioni riguardanti il trasporto sono cambiate a seguito dell'operazione di frazionamento		<b>99X</b>
	a	Codice dell'unità di trasporto	R		Indicare il o i codici dell'unità di trasporto. Cfr. allegato II, elenco codici 8.	n..2
	b	Identificazione delle unità di trasporto	C	"R" se il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5 (Cfr. casella 3.7 a)	Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5.	an..35
	c	Identificazione del sigillo commerciale	D	"R" se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l'unità di trasporto.	an..35

A	B	C	D	E	F	G
	<i>d</i>	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).	an..350
	<i>e</i>	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>f</i>	Informazioni complementari	O		Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l'identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.	an..350
	<i>g</i>	LNG_delle informazioni complementari	C	“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
<b>3.8</b>		<b>Corpo di dati dell'e-AD relativi al prodotto</b>	R		Un gruppo di dati distinto deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione.	<b>999x</b>
	<i>a</i>	Riferimento unico del corpo di dati	R		Indicare il riferimento unico del corpo di dati del prodotto nell'e-AD di frazionamento originale. Il riferimento unico del corpo di dati deve riguardare esclusivamente le “informazioni riguardanti il frazionamento dell'e-AD”. Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..3
	<i>b</i>	Codice del prodotto sottoposto ad accisa	R		Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 11.	an..4
	<i>c</i>	Codice NC	R		Indicare il codice NC applicabile alla data di presentazione dell'operazione di frazionamento. Il valore del dato deve essere superiore a zero	n8
	<i>d</i>	Quantità	R		Indicare la quantità (espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, elenchi codici 11 e 12).  Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere.  Per un movimento destinato a un'organizzazione esente di cui all'articolo 12 della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise.  Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..15,3

A	B	C	D	E	F	G
	<i>e</i>	Peso lordo	R		Indicare il peso lordo della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio). Il valore del dato deve essere superiore a zero Il peso lordo deve essere pari o superiore al peso netto.	n..15,2
	<i>f</i>	Peso netto	R		Indicare il peso dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio. Il valore del dato deve essere superiore a zero Il peso lordo deve essere pari o superiore al peso netto.	n..15,2
	<i>i</i>	Contrassegno fiscale	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione.	an..350
	<i>j</i>	LNG_del contrassegno fiscale	C	“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>k</i>	Indicatore dell'utilizzo di contrassegni fiscali	D	“R” se sono utilizzati contrassegni fiscali.	Indicare “1” se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e “0” in caso contrario.	n1
	<i>o</i>	Densità	C	“R” se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.	Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità alla tabella dell'allegato II, elenco codici 11. Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..5,2
	<i>p</i>	Designazione commerciale	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato.	Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati.	an..350
	<i>q</i>	LNG_della designazione commerciale	C	“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>r</i>	Marchio dei prodotti	D	“R” se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio.	Indicare il marchio dei prodotti, se applicabile.	an..350
	<i>s</i>	LNG_del marchio dei prodotti	C	“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
<b>3.8.1</b>		<b>IMBALLAGGIO</b>	R			<b>99x</b>
	<i>a</i>	Codice del tipo di imballaggio	R		Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell'allegato II, elenco codici 9.	an2

A	B	C	D	E	F	G
	<i>b</i>	Numero di colli	C	“R” se sono numerabili	Indicare il numero di colli, se numerabili in conformità all'allegato II, elenco codici 9.	n..15
	<i>c</i>	Identificazione del sigillo commerciale	D	“R” se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli.	an..35
	<i>d</i>	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).	an..350
	<i>e</i>	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	“R” se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2».

## ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 è così modificato:

è aggiunto il seguente punto 13:

«13. DURATA MASSIMA DEL TRAGITTO PER CODICE DEL MODO DI TRASPORTO

Codice del modo di trasporto	Durata del tragitto
0	D45
1	D45
2	D35
3	D35
4	D20
5	D30
7	D15
8	D35

*Nota 1:* il valore "0" si riferisce al trasporto multimodale (con scarico e ricarico delle merci) e copre i casi di spedizioni consolidate, esportazione, frazionamento e cambiamento di destinazione.

*Nota 2:* in caso di esportazione, la durata del tragitto è la durata stimata del tragitto fino all'uscita dal territorio doganale dell'Unione.».